

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL
COMUNE DI PARADISO**

(del 13.02.2006)

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI PARADISO

(del 13.02.2006)

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato

- gli artt. 107 e 192 LOC, 23 e 26 RALOC¹;
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP)²;
- l'art. 155 del Regolamento comunale del 14.05.2001;
- la risoluzione municipale del 13.02.2006, 19.02.2018 e 09.01.2023;

ordina

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

¹La presente Ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Paradiso, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.³

²La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune di Paradiso in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

³Possono essere oggetto di sorveglianza a tempo indeterminato i seguenti luoghi:

- edifici, strutture e parchi pubblici;
- vie e piazze di pubblico transito;
- centri di raccolta dei rifiuti;
- altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta o oggetto di ripetuti episodi di atti illeciti (vandalismi, deposito rifiuti abusivi, ecc.).⁴

⁴Possono essere oggetto di videosorveglianza a tempo determinato i luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.⁵

¹ descrizione modificata con RM 09.01.2023

² descrizione modificata con RM 09.01.2023

³ capoverso modificato con RM 09.01.2023

⁴ capoverso modificato con RM 09.01.2023

⁵ nuovo capoverso introdotto con RM 09.01.2023

Art. 2
Scopo della
videosorveglianza

¹La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

²Essa è intesa segnatamente a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, così come tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta rifiuti, ecc. (videosorveglianza dissuasiva);
- b) monitorare, in tempo reale, e migliorare la gestione del traffico (videosorveglianza osservativa).⁶

³È esclusa la videosorveglianza di aree private.⁷

Art. 3
Utilizzazione e
principi⁸

¹Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179^{quater} CPS).⁹

² ...¹⁰

³Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.¹¹

⁴Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 3bis¹²
Informazione al
pubblico

¹Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.

²L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione dell'organo responsabile.

³In presenza di più videocamere l'informazione dev'essere ripetuta.

Art. 4
Registrazione

¹Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate. Le riprese della videosorveglianza osservativa possono essere registrate solo per comprovati motivi di necessità.¹³

⁶ capoverso modificato con RM 09.01.2023

⁷ nuovo capoverso introdotto con RM 09.01.2023

⁸ titolo articolo modificato con RM 09.01.2023

⁹ capoverso modificato con RM 09.01.2023

¹⁰ capoverso abrogato con RM 09.01.2023

¹¹ capoverso modificato con RM 09.01.2023

¹² nuovo articolo introdotto con RM 09.01.2023

¹³ capoverso modificato con RM 09.01.2023

²Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni, se non estratte, vengono cancellate al massimo dopo 30 giorni e, in casi eccezionali, per giustificati motivi, dopo 90 giorni.¹⁴

³Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino a conclusione della procedura.¹⁵

⁴Riservata la loro trasmissione secondo il precedente capoverso, se le registrazioni sono estratte per delucidare e comprovare fatti utili alla Polizia, esse devono essere distrutte immediatamente dopo la risoluzione definitiva del caso o dell'inchiesta.¹⁶

Art. 5
Trasmissione delle
registrazioni¹⁷

¹Di principio, le registrazioni non sono trasmesse a terzi.¹⁸

²Le registrazioni possono essere trasmesse soltanto alle Autorità seguenti:

- a) Autorità competenti per il perseguimento penale;
- b) Autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Paradiso.¹⁹

³La trasmissione delle registrazioni ad un'Autorità ai sensi del capoverso precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'Autorità è parimenti un'Autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di trasmettere le registrazioni.²⁰

Art. 6
Personale
autorizzato e
protezione dei dati²¹

¹Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.²²

²Il Municipio definisce mediante direttiva interna il personale e/o i servizi autorizzati a trattare dati e registrazioni inerenti gli impianti di videosorveglianza.²³

¹⁴ capoverso modificato con RM 09.01.2023

¹⁵ capoverso modificato con RM 09.01.2023

¹⁶ nuovo capoverso introdotto con RM 09.01.2023

¹⁷ titolo articolo modificato con RM 09.01.2023

¹⁸ capoverso modificato con RM 09.01.2023

¹⁹ capoverso modificato con RM 09.01.2023

²⁰ capoverso modificato con RM 09.01.2023

²¹ titolo articolo modificato con RM 09.01.2023

²² capoverso modificato con RM 09.01.2023

²³ nuovo capoverso introdotto con RM 09.01.2023

³Il personale è formato sui doveri, diritti e responsabilità del proprio lavoro e sottoscrive una dichiarazione di riservatezza.²⁴

⁴Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.²⁵

Art. 7
Pubblicazione ed
entrata in vigore²⁶

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.²⁷

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Paradiso, 09.02.2006

Approvato con RM 13.02.2006

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 20.02.2006 al 07.03.2006

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

Aggiornamenti successivi - approvazioni:

Approvazione Municipio	Pubblicazioni
RM 19.02.2018	26.02.2018 / 27.03.2018
RM 09.01.2023	16.01.2023 / 14.02.2023

²⁴ capoverso modificato con RM 09.01.2023

²⁵ capoverso modificato con RM 09.01.2023

²⁶ titolo articolo modificato con RM 09.01.2023

²⁷ capoverso modificato con RM 09.01.2023